



16829.16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*Contro di
benzoni*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 3064/2012

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 16829

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C. I.

- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente - Ud. 23/06/2016
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - PU
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO VALITUTTI - Rel. Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3064-2012 proposto da:

- c.f. , (che ha
 incorporato), nella
 qualità di mandataria di e di
 (per incorporazione del
 in BANCA), in
 persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliata in , VIALE
 , presso l'avvocato , che
 la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
 , giusta procura a margine del ricorso;

2016

1246

- **ricorrente**

contro

, nella qualità di
fideiussori della S.R.L., elettivamente
domiciliati in , VIA , presso
l'avvocato , rappresentati e difesi
dall'avvocato , giusta procura a
margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

contro

S.R.L.;

- **intimato**-

avverso la sentenza n. 608/2011 della CORTE D'APPELLO
di CATANIA, depositata il 02/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/06/2016 dal Consigliere Dott. 1



;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato

che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. che ha concluso per il

rigetto del ricorso.




RITENUTO IN FATTO.

1. Con atto di citazione notificato il 25 ottobre 1995, la s.r.l. (poi dichiarata fallita) ed i signori ed proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 212/1995, emesso dal Presidente del Tribunale di Caltagirone in data 9 agosto 1995, con il quale era stato intimato loro, alla prima in qualità di debitrice principale, ai secondi in qualità di fideiussori, il pagamento della somma di £. 317.556.371, oltre interessi convenzionali di mora, in favore della Banca , a titolo di saldo passivo di alcuni conti correnti bancari accessi presso l'istituto di credito. Con sentenza n. 95/2005, il Tribunale di Caltagirone accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.

2. Avverso la decisione proponeva appello s.p.a., in proprio e quale mandataria di Banca , succeduta nei rapporti attivi e passivi di

, che veniva rigettato - unitamente al gravame incidentale proposto da Luigi ed Enrichetta Jacona, relativamente al risarcimento dei danni sofferti per l'illegittima iscrizione ipotecaria su beni di loro proprietà - dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 608/2011, depositata il 2 maggio 2011. Con tale pronuncia, il giudice del gravame - affermata la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - riteneva che la pretesa creditoria dell'istituto di credito non fosse comprovata, per avere il medesimo fondato la pretesa di pagamento solo sul saldaconto e su parte degli estratti conto rimessi alla società correntista, omettendo di produrre tempestivamente, in prime cure, anche gli estratti conto relativi all'apertura ed alla fase iniziale del rapporto.

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto, quindi, ricorso la s.p.a., nella qualità di mandataria di s.r.l. e di . divenute - per effetto di diverse cessioni e fusioni societarie - titolari del credito litigioso, nei confronti del e di ed , affidato ad un solo motivo, illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.



4. I resistenti hanno replicato con controricorso. Il fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'unico motivo di ricorso, s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1823, 1857 e 2697 cod. civ., nonché l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo del giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

1.1. La ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia disatteso la domanda, avanzata dalla banca in sede monitoria, di pagamento delle somme dovute dalla debitrice principale

s.r.l. e dai fideiussori ed a titolo di saldo debitore di taluni conti correnti bancari accessi presso la Banca

per avere l'istituto di credito intimante fondato la pretesa di pagamento solo sul saldaconto e su parte degli estratti conto rimessi alla società correntista. Sostiene, invero, l'istante che la Corte territoriale, una volta ritenuta la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, ed una volta constatata la mancata, tempestiva, produzione degli estratti conto fin dall'apertura dei rapporti in questione, avrebbe dovuto ricondurre il saldo debitore iniziale "a zero", giacchè in tal modo ne sarebbe derivata - a favore della correntista - la rinuncia dell'istituto di credito a richiedere la sorte capitale e gli interessi (non anatocistici) dall'apertura dei conti correnti, avvenuta nel 1989, fino all'1 gennaio 1990, data cui si riferiva il primo degli estratti conto prodotti nel giudizio di prime cure.

1.2. La Corte di merito - a parere dell'esponente - avrebbe, quindi, dovuto rinnovare la c.t.u., già disposta in primo grado, al fine di far depurare il rapporto, nella parte comprovata dagli estratti conto tempestivamente prodotti (dall'1 gennaio 1990 al 22 novembre 1994), dal rilevato anatocismo, e di consentire una determinazione del credito residuo della banca al pagamento della parte del debito - per sorte capitale ed interessi non capitalizzati - formatasi dopo l'azzeramento del saldo debitore iniziale.

1.3. La censura è infondata.

1.3.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi non dovuti (ultralegali o anatocistici) a carico del correntista, la banca non può dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto. Ed invero, soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto stesso consente, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, sempreché la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dagli interessi non dovuti. Né la banca può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore (cfr. Cass. 10692/2007; 23794/2010; 21597/2013; 10696/2014; 7972/2016).

1.3.2. E neppure può ritenersi che siffatte affermazioni di principio - pienamente condivisibili ed alle quali si intende dare continuità - possano essere scalfite dalla pronuncia di cui a Cass. 1842/2011, citata dalla ricorrente, riferendosi detta decisione - che, peraltro, conferma, in via generale, i principi suesposti - al caso particolare in cui la parziale produzione degli estratti conto, e la conseguente impossibilità di ricostruire il dovuto per effetto dell'errato computo degli interessi, aveva indotto il giudice di merito addirittura a negare la chiesta C.T.U., senza demandare, dunque, all'esame dell'esperto la possibilità - sia pure ipotetica - di ricostruzione del dare ed avere delle parti sulla scorta dei documenti prodotti in atti. Nel caso concreto, per contro, dapprima il Tribunale, dipoi la Corte di Appello (pp. 3 e 13 dell'impugnata sentenza), hanno concorde-



mente e correttamente concluso nel senso che la produzione solo del saldaconto e di parte degli estratti conto non consentiva l'integrale ricostruzione delle movimentazioni dei conti bancari e, quindi, la corretta determinazione del dovuto dalla correntista e dai fideiussori, come era stato, peraltro, confermato dalla disposta c.t.u., le cui risultanze si erano rivelate inutilizzabili proprio per la mancata produzione integrale degli estratti dei conti in questione.

1.4. Il motivo va, pertanto, disatteso.

2. Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso proposto da s.p.a. deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.


P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;


rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge, *in confusione delle parti costituite, secondo*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 giugno 2016.

Il Consigliere estensore

Ug


Il Presidente



IL FUNZIONARIO
Franca Caldarola

Depositato in Cancelleria

il - 9 AGO 2016

IL FUNZIONARIO BUDZIARIO
Franca Caldarola